

N. [redacted] /19 SENT.
N. [redacted] /19 CRON.
N. [redacted] /18 R.G.A.C.
N. [redacted] /18 RBP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Contributo Unificato

Il Giudice di Pace Avv. [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. [redacted]/18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018
avente ad oggetto: inadempimento contrattuale .

TRA

[redacted] , rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted] in
virtù di mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato nello studio legale [redacted]

ATTORE

CONTRO

TELECOM ITALIA SPA in persona del Legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. [redacted] in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rotondi (AV) [redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI: Come da verbale del 26-02-2019.

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace la Telecom Italia spa
in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore ed assumeva che il 08-05-2017 aderiva
alla proposta telefonica della convenuta per attivazione di servizi di telefonia fissa "Tim smart"
sulla sua utenza telefonica; che recedeva nei termini di legge esercitando il diritto di
recesso/ripensamento mediante invio di nota fax del 22-05-2017, che la convenuta attivava i

la Plumb

servizi non voluti, emettendo regolare fatturazione, che parte attrice ribadiva quanto espresso con racc. a.r. il 3-08-2017, che a nulla sono valsi i reclami e solleciti con operatori call center.

Tanto premesso l'attrice chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via principale: 1) dichiarare la medesima, in persona del L.r.p.t. tenuta al risarcimento di tutti i danni contrattuali e/o extracontrattuali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi sino al soddisfo da parte ricorrente che si quantificano alla notifica del presente atto nella somma di 1.420,00 (anche quale

inder e

dei s i

legal li

quan il

tutto i

antistatari. in ragione della metà

La convenuta si costituiva con comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva la improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione la nullità dell'atto introduttivo per mancanza dell'avvertimento di cui al n. 7 del comma 3 dell'art. 163 cpc; e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti di causa ed onorari.

Istruita la causa con prova per testi la stessa veniva riservata in decisione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 26-02-2019.

Preliminarmente va precisato che l'attrice ha dato prova di essersi attivata per esperire il tentativo di conciliazione presso Immediar, idoneo organismo di mediazione regolarmente iscritto ed accreditato con delibera AGCOM.

Sempre in via preliminare la eccezione di nullità dell'atto di citazione non può trovare accoglimento, per mancata previsione nell'art. 318 cpc che disciplina il contenuto della domanda

Luigi Lombardi
Stampa circolare con testo illeggibile

nel giudizio davanti al Giudice di Pace, di quanto previsto al numero 7) del comma 3 dell'art. 163

cpc Cass. n. 9025/2005

La domanda è fondata, pertanto merita accoglimento.

L'attrice a seguito della adesione in data 08-05-2017 alla proposta telefonica della convenuta per la attivazione dei servizi di telefonia fissa, non firmava per accettazione l'offerta, ma esercitava il diritto di recesso/ripensamento nei quattordici giorni, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali allegate al contratto.

La convenuta attivava i servizi non richiesti, con indebito distacco dal precedente operatore, in violazione dell'art. 51 comma 6 del Codice del Consumo secondo cui *"Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta e dopo averla accettata per iscritto;.."*

Nei contratti telefonici a distanza ovvero conclusi fuori dai locali commerciali è riconosciuto all'utente il diritto di recesso il quale deve essere esercitato entro 14 giorni lavorativi che decorrono per i contratti relativi alla fornitura di servizi dal giorno dell'accordo o dal giorno in cui sono state date le informazioni obbligatorie, se ciò non avviene al momento dell'accordo (art. 52 del Codice del Consumo)

Dalla documentazione prodotta risulta provato l'inadempimento contrattuale della convenuta Telecom Italia spa.

In t
dev
limi
deb
dall

Per q l'urb

obbligazione a mera
allegazione di
dimostrazione di
Inoltre, l'azione di
colpevolezza contraria
dovuta alla
prestazione
L'attrice ha
all'udienza

Quindi risultano incontestati i fatti costitutivi, come allegati dall'attrice con l'atto introduttivo, mentre la convenuta si è resa inadempiente nei confronti dell'attrice ed ha violato il dovere di buona fede e correttezza che, quale fonte di integrazione dell'accordo impone a ciascun contraente di tenere quei comportamenti espressamente previsti dal regolamento contrattuale.

L'art. 57 comma 1 del Codice del Consumo precisa:- *"Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta"*.

Pertanto le doglianze lamentate dall'attrice risultano fondate, e la stessa ha diritto ad un indennizzo sia per la somma indebitamente richiesta dalla convenuta di euro 260,86, sia per i giorni di attivazione dei servizi non richiesti, nonché per i giorni di interruzione del servizio precedentemente goduto.

Qua
gior
qua
73/1

ogni
1018,
f n.

Per 9 cont

Va riconosciuto il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di conciliazione .Le spese seguono la soccombenza , liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così provvede:

1)Accoglie la domanda;

2)Per l'effetto condanna la Telecom Italia spa , in persona del Legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.420,00, a titolo di indennizzo e/o risarcimento danni, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;

3)Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in euro 1.863,00, di cui euro 50,00 per spese ed euro 1.813,00 per compenso (di cui euro 608,00 per assistenza stragiudiziale), oltre rimborso spese forfetarie al 15%,

IVA e CAP come per legge con distrazione agli avv.ti si sono dichiarati antistatari al 50% cadauno.

13-2019



Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

= 8 GIU. 2019

H Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Det. 1